

COMUNE DI PETINA

**REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI A QUELLI URBANI**

Premessa

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 198, comma 2., lettera g) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., di seguito denominato Testo Unico Ambientale. Tale articolo del Testo Unico Ambientale prevede che i comuni adottino propri regolamenti che definiscano qualità e quantità di rifiuti speciali non pericolosi che possano essere assimilati agli urbani secondo i criteri definiti dall'art. 195. comma 2, lettera e) che inserisce nelle competenze dello Stato: "La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani." Il suddetto decreto ministeriale, che fissa i criteri di assimilabilità ai rifiuti urbani, non è stato, ad oggi, ancora emanato. Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale ed il maggiore recupero di materiali e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei criteri suddetti, ai sensi del suddetto art. 195, comma 2, lettera e), il Comune redige il presente Regolamento che potrà subire modifiche a seguito di eventuali variazioni o integrazioni normative.

Art. 1 Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;**
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);**
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;**
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;**
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;**
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).**

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 2135 c.c.](#);**
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;**
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;**
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;**
- e) i rifiuti da attività commerciali;**

- f) i rifiuti da attività di servizio;**
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;**
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;**

Sono rifiuti pericolosi quelli indicati espressamente come tali con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs 152/2006, che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del medesimo decreto.

Art. 2 - Criteri generali per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del Testo Unico Ambientale, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio di cui al comma 3) lettere c), d), e), f), h) dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. identificati all'interno dello specifico elenco dei codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) di cui all'allegato D alla parte IV dello stesso D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

2) Al fine dell'assimilazione di cui al presente Regolamento vanno congiuntamente rispettati sia l'individuazione qualitativa sia i limiti quantitativi di cui ai commi successivi;

3) L'elenco dei codici del CER di cui al comma 1) è riportato in allegato al presente regolamento (allegato A – Criteri qualitativi).

4) Dal punto di vista qualitativo, ai fini dell'assimilazione, devono essere osservate le condizioni di seguito riportate:

a. assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;

b. conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata nel territorio;

c. compatibilità con l'organizzazione del servizio integrato con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste.

Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio ed i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il gestore incaricato, mediante sottoscrizione di appositi accordi tra le parti.

5) Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui ai precedenti commi 1) e 2) secondo i parametri indicati nell'allegato B – Criteri quantitativi.

6) In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui alla normativa nazionale vigente.

7) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate in ambito comunale quali ad esempio materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti, materiali eccessivamente voluminosi incompatibili con le frequenze / modalità del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani fornito dal Gestore nell'ambito dei preventivi / piani finanziari annuali, fatte salve eventuali specifiche articolazioni del servizio

ove proposte dal Gestore; rifiuti provenienti da demolizione e/o costruzioni edilizie, prodotti da attività diverse da quelle domestiche e comunque al di sotto dei limiti quantitativi di cui al presente regolamento. Rimane a carico dei produttori/detentori la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.

8) I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dalla attività di vendita dei prodotti dell'attività agricola che possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 3 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1) Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari prodotti da attività di cui all' art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera g) del DPR n°254/2003, di seguito elencati qualora non rientrino tra quelli di cui allo stesso art. 2 comma 1 lettere c)* e d)** del D.P.R. n°254/2003:

- a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
- d. gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi purché non contaminati;
- e. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- f. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

Note:

** lettera c) (rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del D.P.R. 254/2003 , compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002);*

*** lettera d) (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2*

Art. 4 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

a. ordinaria attività cimiteriale, quali ad esempio: fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, materiali derivanti dalla pulizia dei viali, materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie e/o straordinarie, previo trattamento di cui al seguente comma 3, costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;**
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);**
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;**
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;**
- resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo) purché privi di residui.**

2) Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 costituiti da altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

3) Le operazioni preliminari all'invio dei rifiuti cimiteriali ad impianti autorizzati sono quelle di seguito riportate:

a) dopo la fase di riesumazione, il rifiuto deve essere disinfettato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita in apposito contenitore a perdere flessibile a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recante la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";

b) Devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

c) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Art. 5- Criteri quantitativi di assimilazione

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento, sono quantitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento i rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'Allegato A, derivanti da utenze non domestiche a condizione che il rapporto tra la quantità totale annua in Kg dei rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie assoggettata a tassazione non superi il corrispondente parametro Kd massimo di cui alla tabella 4b punto 4.4 del DPR 27/04/1999 n. 158 (Allegato B al presente Regolamento).

Il Gestore del servizio deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i

limiti quantitativi gli stessi possono essere conferiti anche attraverso il gestore del servizio mediante la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e del trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta.

Nel caso in cui le attività si svolgono in frazioni di anni, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente articolo non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

Art. 6 - Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento.

1) In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti speciali che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

2) L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della TARI alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

A. su iniziativa del Comune, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita da Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

B. su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

i. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);

ii. specificazione dell'attività svolta; ultima dichiarazione M.U.D.;

iii. quantitativi mensili anno in corso suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

iv. dati relativi, alle modalità previste di smaltimento/trattamento, compresa la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile sia non assimilabile ai rifiuti urbani;

v. superfici dei vari locali ed aree con l'indicazione delle singole destinazioni d'uso;

vi. superfici aziendali complessive;

vii. Copia di eventuale convenzione o contratto di smaltimento/trattamento con Società o Impresa autorizzati dall'Autorità competente in materia di rifiuti speciali, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

viii. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

3) In esito alla procedura di cui al precedente punto 2) si procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dal Soggetto Gestore congiuntamente con gli uffici comunali ed eventuali Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso, alla conseguente variazione della TARI.

4) Domande non complete della sopra riportata documentazione e non completate entro il termine indicato in sede istruttoria sono improcedibili ed archiviate d'Ufficio.

5) I rifiuti speciali derivanti dalle attività (utenze non domestiche) che, sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra descritti, risultino assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salve le condizioni di esclusione dall'assimilazione previste all'art. 2.

6) L'obbligo di conferimento al servizio pubblico non sussiste per i rifiuti assimilati avviati a recupero che il produttore può conferire anche a soggetti differenti dal gestore debitamente autorizzati.

7) Per i rifiuti non assimilati a rifiuto urbano il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.

ALLEGATO A – Criteri qualitativi**Elenco dei codici CER dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani per qualità**

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CODICE CER
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO B – Criteri quantitativi

N. CAT	CATEGORIA	VALORE MAX Kd (Kg/m2 anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	6,50
3	Stabilimenti balneari	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	4,55
5	Alberghi con ristorante	13,64
6	Alberghi senza ristorante	8,70
7	Case di cura e riposo	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	9,26
9	Banche ed istituti di credito	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	95,75
21	Discoteche, night club	15,43